MODIFICHE NORMATIVA CITTADINANZA
LEGGE N. 74 del 23/05/2025 di conversione del DL n.36 del 28/03/2025

Con la legge di conversione entrata in vigore lo scorso 24 maggio sono state confermate, ed in parte modificate, alcune limitazioni, per i nati all'estero, riguardo la trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis (che prima si trasmetteva all'infinito) con l'introduzione di alcune limitazioni vertenti per i nati all'estero principalmente sul possesso esclusivo della cittadinanza italiana da parte degli ascendenti di primo e secondo grado ovvero la precedente residenza in Italia del genitore per un periodo di almeno due anni consecutivi. Sono state inoltre introdotte misure di temperamento per i discendenti di cittadini italiani non rientranti nelle suddette categorie: consentendo, per una sola generazione, la registrazione dei figli minorenni entro un termine di un anno dalla nascita ed introducendo, in via transitoria, la possibilità di registrare entro il 31 maggio 2026 i figli minorenni al 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge) per i cittadini per nascita ai sensi delle lettere a), a-bis) o b) dell'articolo 3-bis della legge n. 91/1992.
Un ulteriore intervento riguarda la trattazione secondo le regole precedenti delle domande ricevute entro il 27 marzo 2025, e delle domande ricevute dopo, ma sulla base di appuntamenti comunicati dagli uffici consolari entro il 27 marzo 2025.
Da un punto di vista organizzativo, per le sedi consolari in Svizzera, la nuova formulazione dell'art. 3-bis della L.91/92 :
"Art. 3-bis
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è ***considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero*** *anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo* ***ed è in possesso di altra cittadinanza****, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:*
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ***ascendente di primo o di secondo grado possiede****, o possedeva al momento della morte,* ***esclusivamente la cittadinanza italiana****;*
d) ***un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi*** *successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio."*

pone a carico delle sedi stesse degli oneri di accertamento molto più gravosi rispetto alla legislazione previgente. Prima di procedere ad ogni trasmissione di atti di nascita la sede consolare è ora chiamata ad accertare ai sensi del comma c) il possesso esclusivo della cittadinanza italiana da parte dell'interessato ovvero di un genitore o nonno/a dell'interessato. Oppure, ai sensi del comma d) la residenza in Italia del genitore per almeno due anni continuativi.
Sebbene l'obbligo di fornire la documentazione di supporto sia a carico del richiedente (ad esempio attestazioni concernenti il possesso o meno di una seconda cittadinanza, ovvero presentazione di un certificato storico di residenza) la sede consolare deve provvedere alla verifica ed all'emissione alla conclusione del procedimento di un **formale provvedimento di accertamento** nel quale si dà

conto delle circostanze di fatto e di diritto che motivano la decisione. Da segnalare che l'accertamento del possesso di una cittadinanza straniera risulta molto complesso e non sempre facilmente desumibile dai dati in possesso della sede consolare (banca dati SIFC) oppure dagli atti dello stato civile italiano e come indicato anche nelle istruzioni ministeriali, non ci si potrà basare sulle mere dichiarazioni di parte ma sarà da effettuare una verifica sulla base di alcuni indici di possesso di altre cittadinanze (ad es.: nascita in Paesi che prevedono forme di ius soli; periodi di residenza in altri Paesi; discendenza da padre/madre o nonni/e paterni o materni di altra nazionalità).

Misure di temperamento:

1) i figli minorenni nati all'estero da genitore cittadino per nascita che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per "beneficio di legge" (comma 1-bis dell'articolo 4 della legge n. 91/1992) mediante dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata, entro un anno dalla nascita da entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o dal tutore legale. Tale dichiarazione deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all'esercizio delle funzioni di stato civile.
2) Misura transitoria riservata alle persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025 (cioè persone che non avevano compiuto il 18 anno di età al 24 maggio 2025), figli di cittadini per nascita ai sensi delle lettere a), a-bis) o b) dell'articolo 3-bis della legge n. 91/1992, mediante la dichiarazione dei genitori o del tutore che deve essere presentata all'Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026

Un'ultima misura riguarda la possibilità di **riacquisto della cittadinanza italiana in favore di ex cittadini**, nati in Italia o che siano stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992, in applicazione dell'articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell'articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). Questi ultimi potranno riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di riacquisto da presentare tra il 1 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
La dichiarazione deve essere resa dall'interessato personalmente innanzi al capo dell'Ufficio consolare o al dipendente delegato. La sede consolare dovrà successivamente procedere all'accertamento del riacquisto della cittadinanza ed alla trasmissione della documentazione al comune italiano per la trascrizione.